



COMUNE DI AVETRANA
 Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **Ventitré** del mese di **Ottobre** in Avetrana e nella sala delle riunioni, legalmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale in Adunanza **ordinaria** ed in seduta **Pubblica** di **seconda** convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

		Presenti	Assenti
DE MARCO	Mario	X	
SCARCIGLIA	Alessandro	X	
TARANTINO	Enzo	X	
MINO'	Antonio	X	
PETARRA	Daniele	X	
BALDARI	Antonio	X	
MAGGIORE	Vito	X	
GIANGRANDE	Pietro		X
DERINALDIS	Cosimo		X
CONTE	Luigi		X
LANZO	Antonio	X	
MICELLI	Emanuele	X	
PETRACCA	Rosaria	X	

Presiede la riunione il Vice Presidente Avv. Enzo Tarantino ed assiste il Segretario dott.ssa Marilena Cavallo.

Constatato, pertanto, che il numero di 10 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune rende legale e valida l'adunanza, il Presidente espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione dell'Assessore Tarantino;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri Micelli e Petracca;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI: *1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

Visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Il Comune può stabilire ulteriori riduzioni/agevolazioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura, nel limite del costo complessivo del servizio, senza iscrizione in bilancio come autorizzazioni di spesa, facendo ricadere sull'intera platea di contribuenti il costo delle ulteriori agevolazioni, purché il costo delle agevolazioni non ecceda il 1% del costo complessivo del servizio.

Visto il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista lo schema di regolamento comunale TARI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, che ha ulteriormente differito al 30 settembre, per l'anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, rilasciato ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), nr. 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Lanzo, Micelli, Petracca), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), allegato alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

3. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza a provvedere ai successivi adempimenti;

CON voti favorevoli 7 e contrari 3 (Lanzo, Micelli, Petracca), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

=====



COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE N.7 DEL 17 OTTOBRE 2014

Oggetto: Parere dell'organo di revisione sulla proposta di approvazione consiliare delle tariffe TARI per l'anno 2014.

Il Revisore dei Conti,

Vista la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "Approvazione tariffe Tassa sui rifiuti (TARI) 2014" da adottarsi ai sensi delle norme vigenti, con particolare riferimento all'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che il D.L. 174/2012 a modifica dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 introduce ulteriori compiti in capo all'organo di revisione prevedendo la necessaria formulazione di parere in merito a proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Preso atto che:

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;
- l'Ente, nella commisurazione della tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato la sottoscritta

esprime ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000

PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione riguardante l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2014.

Avetrana, li 17 OTTOBRE 2014



Il Revisore dei Conti



Comune di Avetrana

Provincia di Taranto

Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa Rifiuti)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del Tributo
- Art. 7 - Soggetti passivi
- Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti ripristinare
- Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12 - Costo di gestione
- Art. 13 - Determinazione della Tariffa
- Art. 14 - Articolazione della tariffa
- Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16 - Utenze domestiche e calcolo della tariffa
- Art. 17 - Utenze non domestiche e calcolo della tariffa
- Art. 18 - Scuole statali
- Art. 19 - Tributo giornaliero
- Art. 20 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI - ESENZIONI

- Art. 21 - Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche
- Art. 22 - Esenzione
- Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione di servizio
- Art. 24 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 25 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27 - Poteri del Comune
- Art. 28 - Accertamento
- Art. 29 - Sanzioni
- Art. 30 - Riscossione
- Art. 31 - Interessi
- Art. 32 - Rimborsi
- Art. 33 - Somme di modesto ammontare
- Art. 34 - Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 35 - Disposizione transitoria
- Art. 36 - Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 37 - Clausola di adeguamento

ALLEGATO A - Categorie di utenze non domestiche

REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolarmente prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 639 al 705 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modifiche e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, sulla base di quanto previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014) il quale prevede che "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Il presente regolamento è adottato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Avetrana, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale .

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 .

Art.3- Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell' applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art.4 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze . Individuate dall' art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione , ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui e' stato escavato;
- d) I rifiuti radioattivi;
- e) I materiali esplosivi in disuso;
- f) Le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lettera b), paglia sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie , e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5- Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 – Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *Locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [oppure: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;

b) *Aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *Utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;

d) *Utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 – Soggetti passivi

1. Il tributo TARI è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 8.

Art. 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate al successivo comma 4 del presente articolo, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta una riduzione pari al 50%.

4. Le attività a cui potrà essere applicata la riduzione del 50% di cui al comma precedente sono quelle appresso elencate:

- tipografie – serigrafie – litografie – eliografie – falegnamerie – carrozzerie – officine di riparazione autoveicoli, ciclomotori e motocicli – officine di elettrauto – gommisti – macellerie – lavanderie a secco e tintorie – laboratori di verniciatura – vetrerie - marmorie – ambulatori sanitari (dentistici, radiologici - radioterapici ecc.) – laboratori analisi – laboratori fotografici e comunque tutte quelle attività che ai sensi della vigente normativa sono obbligate allo smaltimento a proprie spese di rifiuti (speciali, tossici, nocivi, pericolosi).

5. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11– Superficie degli immobili

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del consiglio comunale da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU), e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del D.L. 201/2011.

3. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 648 della legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) La superficie dei locali assoggettabili a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
- b) La superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
- c) Nel calcolo del totale della superficie, la frazione di metro quadrato inferiore a 0,50 è arrotondata per difetto, quella superiore è arrotondata per eccesso.

In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; Il comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'ottanta per cento della superficie iscritta in catasto determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti (TARI) è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti non oltre un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 13 – Determinazione della Tariffa

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei coefficienti di produttività quali-quantitative dei rifiuti.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 14 – Articolazione della tariffa

1. Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e utenze non domestiche.
2. Le utenze non domestiche a loro volta sono suddivise in categorie di attività, con omogenea potenzialità di rifiuti, così come riportate nell'allegato A al presente regolamento.
3. La tariffa è determinata in relazione ai costi complessivi del servizio espressi per unità di superficie imponibile accertata a cui sono applicati i coefficienti di produttività dei rifiuti quali-quantitativi.
4. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medio ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
5. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite nell'allegato A), sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
6. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi).
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti e deve stabilire la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche indicando il criterio adottato.

Art. 15 – Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell' anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti alla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16 – Utenze domestiche e calcolo della tariffa

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ripostigli, ecc.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata alla sola superficie dei predetti fabbricati, senza computare il numero dei componenti del nucleo familiare.
3. La tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze.
4. I coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, sono individuati con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo e saranno determinati in considerazione dei rifiuti prodotti nel contesto locale.

Art.17 – Utenze non domestiche e calcolo della tariffa

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili.
3. Per i distributori di carburanti sono di regola soggetti alla tariffa i locali nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina, ovvero in mancanza un superficie forfettaria pari a mq. 20,00 per ogni colonnina di erogazione.
4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
9. La tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità quali-quantitativa di produzione del rifiuto.
10. I quali-quantitativa dei rifiuti, sono individuati con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe del tributo e saranno determinati in considerazione dei rifiuti prodotti nel contesto locale.

Art. 18 – Scuole statali

1. Il tributo dovuto al servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d' arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall' art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 19 – Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando al giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recanti voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto 5. compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 20 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è calcolato sull'importo del tributo comunale, nella misura percentuale deliberata annualmente dalla Provincia.

TITOLO IV – RIDUZIONI – ESENZIONI

Art. 21 – Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazione con unico occupante: **riduzione del 30%** della tariffa;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 30%** della tariffa;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, se le condizioni risultano da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o altro atto assentivo o da dichiarazione rilasciata dal titolare alla pubblica autorità: **riduzione del 30%** della tariffa;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 30%** della tariffa;

Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Le stesse riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 22 - Esenzione

1. Uffici al cui funzionamento provvede il Comune;
2. Locali adibiti a sede di Associazioni iscritte nell'apposito albo regionale;
3. Locali adibiti a Forze dell'Ordine;

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione di servizio

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 656 Legge 147/2013 il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall' autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all' ambiente.

Art. 24 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si applica la riduzione massima del 30%.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 25 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l' inizio, la variazione o la cessazione dell' utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia Anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) Per le utenze domestiche, dall' intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall' occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell' attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l' obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo .

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l' obbligo dichiarativo.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

4. L'obbligo di prestazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore dalla stessa.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione ed il numero civico, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione ed il numero civico, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità con le modalità e nel termine ivi indicati.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. L'ufficio Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori e variazioni anagrafiche, l'ufficio di Polizia Municipale, in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, l'ufficio Tecnico in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili e l'Ufficio Commercio, in occasione del rilascio o di variazioni nelle attività commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio Tributi.
10. Resta, comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 27 del presente regolamento.

Art. 27 – Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..

Art. 28 – Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente in materia.

Art. 29 – Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di cinquanta euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 31, comma 2 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 30 – Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale scadenti, in linea di massima, nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre. E' consentito il pagamento dell'intero importo entro il termine di scadenza della prima rata.

2. Limitatamente all'anno 2014 il pagamento è effettuato secondo la rateizzazione prevista nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Il versamento del tributo, per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale ovvero tramite a mezzo di altro tipo versamento che il Comune invierà al contribuente.

4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 31 – Interessi

1. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 33, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, l.296/2006, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 34 – Contenzioso

1. Contro l' avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n.218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Disposizione transitoria

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti Tarsu già notificati o da notificarsi ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 36 – Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa ogni altra previgente forma di prelievo.
Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art.37 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Numero categoria Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

CAT	DESCRIZIONE
1	ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, CASERME, CASE DI RIPOSO, SEDI DI COLLETTIVITA' IN GENERE
2	SUPERMERCATI E GRANDI COMPLESSI IN GENERE
3	TEATRI E CINEMATOGRAFI ,SALE DA BALLO, CIRCOLI, SALE GIOCO
4	STUDI PROFESSIONALI IN GENERE
5	LOCALI SEDI DI ENTI PUBBLICI, ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI DI NATURA RELIGIOSA, CULTURALE, POLITICA, SINDACALE
6	RISTORANTI, PIZZERIE, CAFFÈ, BAR, BIRRERIA ,MESCITE DI VINI, NEGOZI IN GENERE
8	FORNI, MULINI, PASTIFICI, PASTICCERIE
9	AUTORIMESSE, AREE DESTINATE A PARCHEGGIO AUTOVEICOLI A PAGAMENTO
10	RIMESSE E DEPOSITI AGRICOLI
11	MAGAZZINI, DEPOSITI, SCANTINATI
12	SCUOLE DI OGNI GENERE E GRADO
13	FABBRICHE E STABILIMENTI INDUSTRIALI LIMITATAMENTE ALLE SUPERFICI CHE NON PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI
14	STABILIMENTI VINICOLI E/O OLEARI
15	LABORATORI ARTIGIANALI
16	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E ASSICURAZIONI
17	FARMACIE
18	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
19	IMPIANTI SPORTIVI,COPERTI E NON
20	SALE DA BARBA, PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA IN GENERE
21	CABINE TELEFONICHE

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

IL FUNZIONARIO
responsabile del servizio
f.to dott. Antonio MAZZA

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria
f.to dott. Antonio MAZZA

Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
f.to Avv. Enzo TARANTINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Marilena CAVALLO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data 21 NOV. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 21 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Marilena CAVALLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Data 21 NOV. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena CAVALLO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data 21 NOV. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Marilena CAVALLO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Marilena Cavallo", written over the printed name of the Municipal Secretary.